



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 agosto 2016 n.124

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 19, comma 5, del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.129;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.48 adottata nella seduta del 22 agosto 2016;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA DISCIPLINA
DELLE PROFESSIONI TURISTICHE DI CUI AL TITOLO V DELLA LEGGE 27
GENNAIO 2006 N. 22 – LEGGE QUADRO SUL TURISMO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto integra la disciplina di esercizio delle professioni turistiche di cui al Titolo V della Legge 27 gennaio 2006 n. 22 e in particolare la professione di organizzatore congressuale.

Art. 2
(Organizzatore congressuale – compiti e responsabilità)

1. L'esercizio della professione di organizzatore congressuale di cui all'articolo 31, comma 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.22, è riservata ai soggetti in possesso di apposita e specifica abilitazione professionale, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo degli Operatori Professionali nel Turismo per tale professione, come previsto all'articolo 2 del Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.129.

2. È compito dell'organizzatore congressuale sovrintendere, promuovere ed assumere la gestione di tutti gli eventi congressuali così come definiti al comma 3.

3. Sono eventi congressuali tutti gli eventi qualificati come convegni, congressi, seminari,

conferenze, tavole rotonde, riunioni, simposi, assemblee, meeting ed incontri, ovvero pubbliche occasioni di confronto, scambio, informazione o approfondimento di qualsivoglia argomento o problema di interesse comune, ancorché tecnico o scientifico, nonché consessi ufficiali di membri o rappresentanti di associazioni, organizzazioni, gruppi aziendali, sportivi, partiti politici, congreghe religiose, purché organizzati sulla base di un programma strutturato e con una offerta di servizi composti atti alla realizzazione dell'evento stesso.

4. Non sono da considerarsi eventi congressuali tutti quegli eventi che riguardano pubbliche adunanze o momenti di incontro in occasione di feste, comizi o raduni politici, spettacoli, concerti, rappresentazioni, reading culturali, mostre o esposizioni, fiere, mercatini, rievocazioni storiche o celebrazioni folkloristiche, incontri e giornate formative e tutti gli eventi non espressamente indicati quali eventi congressuali ai sensi del comma 3.

5. Tutti gli eventi congressuali così come definiti dal comma 3 organizzati in conto proprio per proprie individuali finalità ed in forma non continuativa da società, aziende, enti e fondazioni, congreghe religiose, associazioni anche politiche, sindacali o datoriali, consorzi di impresa o qualsiasi altro soggetto dotato di personalità giuridica tanto sammarinese quanto non sammarinese, possono essere realizzati anche senza il ricorso alle prestazioni professionali dell'organizzatore congressuale.

6. Le Segreterie organizzative o gli organizzatori congressuali professionali titolari di certificazione CMP, od altra idonea certificazione, rilasciata da MPI – Meeting Professionals International, e operanti in territorio non sammarinese sono abilitati a svolgere la propria professione anche sul territorio sammarinese purché in relazione a singoli eventi congressuali ed in forma non continuativa.

7. La promozione di eventi non classificabili come eventi congressuali, così come lo svolgimento della sola attività di predisposizione di strutture destinate a convegni, congressi e seminari, non rientrano nei compiti e nelle facoltà esclusive dell'organizzatore congressuale, e non richiedono pertanto per il loro espletamento alcuna abilitazione professionale.

8. L'organizzatore congressuale ha la piena responsabilità dell'evento congressuale così come definito al comma 3 e di questo è tenuto a rispondere per gli aspetti economici, logistici e organizzativi nonché per quanto attiene agli aspetti di sicurezza e salute limitatamente a quanto previsto dalla Legge 18 febbraio 1998 n. 31, quale responsabile dell'utilizzo temporaneo delle sale e sedi di svolgimento degli eventi congressuali stessi. L'organizzatore risponde del proprio operato nel rispetto e nei limiti delle vigenti normative e, per lo svolgimento della propria professione, è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale.

9. L'organizzatore congressuale, nell'espletamento delle proprie funzioni, ha la piena facoltà di delegare in tutto o in parte compiti e mansioni in relazione alla complessità dell'evento congressuale in fase di allestimento.

10. L'organizzatore congressuale può espletare i propri compiti e mansioni in conto proprio, ovvero in conto terzi qualificandosi il promotore dell'evento congressuale quale cliente dell'organizzatore congressuale stesso.

11. Al fine di garantire la corretta informazione sull'evento congressuale, l'organizzatore congressuale è tenuto ad indicare sui materiali di comunicazione il suo nome in qualità di organizzatore tecnico dell'evento e ad inviarne copia all'Ufficio del Turismo entro la data di inizio dei lavori.

Art. 3

(Imprese organizzatrici di eventi)

1. Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 14, comma 1, del Decreto Delegato n. 129/2013, le imprese che abbiano quale oggetto della propria attività l'organizzazione di eventi anche congressuali sono tenute a avvalersi di personale anche alle proprie dipendenze che sia in possesso

di apposita e specifica abilitazione professionale di organizzatore congressuale, ovvero nel caso in cui il personale non sia titolare di rapporto di lavoro subordinato con l'impresa, ad instaurare collaborazioni con soggetti iscritti all'Albo degli Operatori Professionali nel Turismo per la professione di organizzatore congressuale.

2. Il requisito di abilitazione professionale di organizzatore congressuale da parte dei titolari, ovvero dei dipendenti dell'impresa, non è da ritenersi requisito indispensabile ai fini del rilascio della licenza d'esercizio.

3. Le imprese organizzatrici di eventi di nuova costituzione, o costituite successivamente alla data del 1° gennaio 2016, possono avvalersi per la figura di organizzatore congressuale in via temporanea e transitoria e limitatamente ai primi ventiquattro mesi dalla data di rilascio della licenza ed avvio della propria attività, anche di soggetti non in possesso di apposita e specifica abilitazione professionale, purché titolari di certificazione CMP, od altra idonea certificazione, rilasciata da MPI – Meeting Professionals International, previa comunicazione all'Ufficio del Turismo. Trascorso tale periodo di tempo le imprese sono tenute ad avvalersi di organizzatori congressuali in possesso di apposita e specifica abilitazione professionale, ovvero di organizzatori congressuali iscritti all'Albo degli Operatori Professionali nel Turismo, nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 2.

Art. 4 *(Sanzioni)*

1. In mancanza della trasmissione dei materiali di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 11, l'Ufficio del Turismo, qualora in possesso di atti comprovanti l'esecuzione di un evento congressuale così come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, commina al soggetto promotore dell'evento congressuale sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00.

2. Qualora sui materiali di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 11 non sia riportato alcun nome di organizzatore congressuale, ove obbligatoriamente previsto ai sensi del presente decreto delegato, l'Ufficio del Turismo commina al soggetto promotore dell'evento congressuale sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00.

3. Qualora l'organizzatore congressuale il cui nome sia riportato sui materiali di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 11, non sia in possesso di apposita e specifica abilitazione professionale, o non sia iscritto all'Albo degli Operatori Professionali nel Turismo, ovvero qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3 o all'articolo 5, comma 1, l'Ufficio del Turismo commina al soggetto citato sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00 ed al soggetto promotore dell'evento congressuale sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00.

Art. 5 *(Disposizioni transitorie)*

1. Fino al 31 dicembre 2016 o comunque fino alla data di espletamento della prima sessione utile di esame di abilitazione professionale per organizzatore congressuale, è consentito, previa comunicazione all'Ufficio del Turismo, lo svolgimento di attività di organizzatore congressuale anche da parte di soggetti privi di abilitazione professionale, purché dipendenti di imprese organizzatrici di eventi costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto delegato nonché in possesso di adeguata esperienza professionale e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Delegato n.129/2013.

2. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato n.129/2013, l'ammissione all'esame di abilitazione professionale per organizzatore congressuale è

consentita anche a cittadini non sammarinesi purché già titolari di stabile rapporto di lavoro subordinato con imprese organizzatrici di eventi o legali rappresentanti delle stesse al momento dell'entrata in vigore del presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 agosto 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini